

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064

G.C.

81

26-07-2012

Spesa di Personale - Verifica rispetto del parametro di cui all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladodici** addì **Ventisei** del mese di **Luglio** alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
MARIANI CLAUDIO	ASSESSORE	SI
RANIERI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
RISI ANNAROSA	ASSESSORE	SI
CARNOVALI FLAVIO	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 6

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SPESA DI PERSONALE - VERIFICA RISPETTO DEL PARAMETRO DI CUI ALL'ART. 76 COMMA 7 DEL D.L. 112/2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare

quelle dell'articolo 28 comma 11 quater del D.L. 201 del 2011 convertito con la legge 214/2011:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto

di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono

ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che

consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'<u>articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42</u>.";

Considerato che il mancato rispetto del vincolo comporta la sanzione del divieto assoluto di assunzione;

operato il calcolo per il rispetto del limite percentuale di spesa di personale su spese correnti effettuando il consolidamento delle spese di personale secondo le linee operative indicate nel medesimo atto.

Ritenuto pertanto, prima di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo, procedere alla verifica del non

superamento del tetto di spesa, alla luce della nuova normativa sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione n. 143 del 13/12/2011 con la quale, ai sensi della previgente norma, si era

Vista la deliberazione n. 14 del 30.11.2011 della Corte dei Conti sezione delle autonomie in merito all'interpretazione delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali, con particolare riferimento alla qualità della partecipazione societaria da considerare ai fini del computo della spessa di personale complessiva, ai valori da considerare, assoluti o rapportati alla persontuale di

spesa di personale complessiva, ai valori da considerare, assoluti o rapportati alla percentuale di partecipazione e, infine, alla tipologia delle spese da considerare nel consolidamento.
Richiamati i principi enunciati dalla suddetta deliberazione, di seguito riportati:

si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive prevalentemente di risorse provenienti dall'ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell'80% da corrispettivi dell'ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1 nn. 1 e 2 del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi pubblici locali".

"per la determinazione, ai sensi dell'art. 76 comma 7 d.l. 112/2008, della spesa del comparto personale,

ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell'ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all'art. 76 comma 7 d.l. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell'art. 1 comma 176 e ss. L. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (articolo 36 legge n. 118/2011)."

"ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall'art. 76 comma 7 d.l. 112/2008, si agisce soltanto

sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell'ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa se presenti in luogo del corrispettivo stesso. Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall'ente a norma dell'art. 2359, comma 1 nn. 1 e 2 del codice civile."

Visti i prospetti allegati alla presente e la relativa nota esplicativa predisposte dal responsabile del Servizio Finanziario (all.to a);

Visto che alla luce della interpretazione suddetta, dai calcoli effettuati, risulta sempre rispettato il vincolo del 50%, sia nell'ipotesi di osservanza del dettato della Corte dei Conti che limita il riferimento ai valori delle società partecipate direttamente, che nell'ipotesi peggiorativa di consolidamento anche dei valori delle società indirette che svolgono il servizio pubblico per conto della holding affidataria nonché delle aziende speciali;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente trascritte;
- di prendere atto dei prospetti allegati alla presente e le relative note esplicative predisposte del Servizio Finanziario;
- 3) di dare atto che l'applicazione operativa dell'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008, come modificato dall'articolo 28 comma 11 quater del D.L. 201 del 2011 convertito con la legge 214/2011 comporta sempre il rispetto del vincolo del 50% sia nell'ipotesi di osservanza del dettato della Corte dei Conti che limita il riferimento ai valori delle società partecipate direttamente, che nell'ipotesi peggiorativa di consolidamento anche dei valori delle società indirette:
- di dare atto in particolare che la percentuale si assesta rispettivamente:
 - con le partecipate dirette al 28,48%;
 - con le partecipate indirette al 29,22;
 - con le aziende speciali al 29,88%;
 - e quindi sempre al di sotto della percentuale del 50% ed anche di quella del 35% utile per godere dei benefici di cui alla deroga prevista dall'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 come modificato dall'art. 1 comma 118 della Legge di stabilità 2011;
- 5) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (all.to n. 1) ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Inoltre.

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO f.to Dr. Vincenzo Magistrelli IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 1 5 giorni consecutivi dal 05-09-2012 al 20-09-2012

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 15-09-2012

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni